



Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** n. **64** del **13/12/2023**

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.

L'anno **Duemilaventitre** addì **tredecì** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria** in seduta **Pubblica** di 1^a convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Sono intervenuti i Signori:

ZANETTI MICHELA	Sindaco	PRESENTE
DAVOLI MAURO	Consigliere	PRESENTE
CARDI LUCIA	Consigliere	PRESENTE
SAVI ALESSANDRO	Consigliere	PRESENTE
SALTERINI CECILIA	Consigliere	PRESENTE
PORCARI MARCO	Consigliere	PRESENTE
IAQUINTA SALVATORE	Consigliere	ASSENTE
BERSELLI ANNA MARIA	Consigliere	PRESENTE
TANZI FRANCESCO	Consigliere	ASSENTE
VALENTINI DANIELE	Consigliere	ASSENTE
GARDELLI MARIA TERESA	Consigliere	PRESENTE
VENTURINI ALICE	Consigliere	ASSENTE
PRISCO GIANLUCA	Consigliere	ASSENTE
	Totale Presenti	8
	Totale Assenti	5

Assiste all'adunanza il Sig. **ZAZZERA ANNA MARIA** in qualità di **Vice Segretario**.

Il Signor **ZANETTI MICHELA** nella sua qualità di **Sindaco** constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL VICE SEGRETARIO
ZAZZERA ANNA MARIA



In proseguimento di seduta

***Consiglieri presenti, compreso il SINDACO, n. 8 (otto);
Assenti n. 5 (cinque) (Tanzi, Valentini assente giustificato, Venturini assente
giustificata, Prisco, Iaquina)***

Richiamata l'illustrazione del SINDACO di cui al punto precedente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE, Dott.ssa LILIANA ROSSI, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sulla proposta di deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE, Dott.ssa LILIANA ROSSI, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sulla proposta di deliberazione;

DATO ATTO che gli interventi integrali audio dei Consiglieri sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune;

A VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai 8 consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco;

DELIBERA

1 – di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:

A VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.8 consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco;

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000.



L'Assessore al Bilancio

Allegato

Proposta di delibera

PREMESSO che la disciplina della nuova IMU è contenuta nelle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che la Legge n. 160/2019 sopra citata, all'art.1, detta le seguenti disposizioni che individuano i criteri fondamentali della nuova imposta:

- il comma 740 stabilisce che il presupposto dell'Imposta municipale propria è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, confermando, pertanto, l'esenzione dell'imposta per l'abitazione principale, fatta eccezione per le categorie "di lusso";
- il comma 743 individua i soggetti passivi dell'imposta nei possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili stessi;
- il comma 744 riserva allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota del 7,6 per mille;
- il comma 745 prevede che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili così come determinato dal comma 745 stesso e dal successivo comma 746;
- il comma 758 conferma, tra le altre, l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, nonché per i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- il comma 759 disciplina altre fattispecie di esenzione;

PRESO ATTO che la Legge n. 160/2019, all'art.1, conferma:

a) al comma 747 le riduzioni obbligatorie del 50 per cento della base imponibile per:

* le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di lusso - categoria catastale A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado ed utilizzate dagli stessi come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;

* i fabbricati di interesse storico/artistico;



* i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

b) al comma 760 la riduzione dell'imposta al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L.9 dicembre 1998, n. 431;

CONSIDERATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160 sopracitata disciplinanti le aliquote e le detrazioni dell'imposta:

- comma 748, che dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 5 per mille e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 1 punto percentuale o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 749, che conferma l'importo di € 200,00 della detrazione dall'imposta gravante sull'abitazione principale;

- comma 750, che stabilisce che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari all'1 per mille e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- comma 751, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'esenzione dall'IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;

- comma 752, che individua l'aliquota di base per i terreni agricoli fissandola al 7,6 per mille; i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 753, che dispone per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base pari all'8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e che i Comuni, sempre con delibera consiliare, possono aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino al limite del 7,6 per mille;

- comma 754, che disciplina l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, fissandola nella misura dell'8,6 per mille con la possibilità data ai Comuni, con atto del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;

TENUTO CONTO della seguente normativa che ha modificato la disciplina della nuova IMU:

- l'art. 1, comma 81, della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) che ha introdotto, a partire dal 2023, l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati abusivamente, ma solo nel caso di «immobili non utilizzabili né disponibili» a patto che sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di «violazione di domicilio» e «invasione di terreni o edifici», o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o sia iniziato il processo penale;

- il [comma 48](#) dell'articolo 1 L. 178/2020 il quale prevede che, a partire dall'anno 2021 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di



convenzione internazionale con l'Italia, possono applicare l'IMU ridotta alla metà; tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 160/2019:

- il comma 756, il quale prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento a fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;

- il comma 757, il quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- il comma 764, secondo il quale, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;

- il comma 767, in base al quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, inserendo il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha aggiunto, al sopracitato art. 1, comma 767 della Legge 160/2019 il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 »;

PRESO ATTO della Legge 27 novembre 2023, n. 170 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi e versamenti fiscali, entrata in vigore in data 29/11/2023 a seguito pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28/11/2023;

CONSIDERATO CHE la sopra richiamata L. 170/2023 introduce all'originario D.L. 132/2023 l'art. 6-ter (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali) che testualmente recita: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di



approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.";

RILEVATO, pertanto, che alla data odierna è possibile:

- approvare le aliquote per il 2024 secondo i criteri già adottati nelle quattro annualità precedenti;
- utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 individuato dal decreto 20 luglio 2021;

CONSIDERATO che:

- l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 777, della legge 160/2019, conferma con riferimento alla nuova IMU la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 predetto;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO CHE:

- competente ad approvare le aliquote IMU è il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e per effetto della legge n. 160/2019;
- a norma dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, c. 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- la stessa disposizione, al quarto periodo stabilisce che tale termine può essere differito con decreto, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il DM Ministero Economia e Finanze 25 luglio 2023 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli



schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)»;

VISTE le deliberazioni:

- di Giunta Comunale n. 140, in data 14/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approva lo schema del Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026;
- di Giunta Comunale n. 155, in data 20/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approva lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 19 del 29/05/2023 di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2023, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO, in materia di aree edificabili, che:

- la Legge Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 ha variato completamente la pianificazione urbanistica comunale, introducendo un nuovo piano urbanistico denominato Piano Urbanistico Generale (PUG);
- gli artt. 3 e 4 della soprarichiamata Legge Regionale n. 24/2017 disciplinano un periodo transitorio che si articola in due fasi;
- durante la prima fase, iniziata il 1° gennaio 2018 e terminata il 1° gennaio 2022, i Comuni avevano la facoltà di variare e portare ad attuazione le previsioni dei piani urbanistici approvati secondo la legislazione vigente (PSC/POC/RUE);
- con la scadenza del primo termine (1° gennaio 2022) non possono più essere attuate le previsioni, del PSC ed inserite nel POC, che non hanno presentato la richiesta di approvazione del PUA/PCC/Accordo operativo ed è cessata la possibilità di presentazione di proposte di accordi operativi, aventi i contenuti e gli effetti di cui all'art. 38 L.R. 24/2017 e ss.mm.ii. per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC;
- le aree di espansione di cui al precedente punto, pur restando identificate negli strumenti urbanistici vigenti e fino all'adozione del PUG, con la classificazione urbanistica adottata ai sensi della L.R. n. 20 del 2000, hanno comunque perso la potenzialità edificatoria;

RICORDATO che le suddette aree:

- mantenendo la qualificazione di terreni edificabili e non agricoli risultano oggetti imponibili IMU ai sensi dell'art. 1, comma 741, della L. n. 160/2019;
- pur ricadendo in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, non risultano esenti dall'IMU in base al comma 758 dell'art. 1 della Legge n.160/2019;

RITENUTO di prevedere, anche per l'annualità 2024:



- per le aree di espansione sopra individuate che, pur restando identificate negli strumenti urbanistici vigenti e fino all'adozione del PUG, con la classificazione urbanistica adottata ai sensi della L.R. n. 20 del 2000, hanno comunque perso la potenzialità edificatoria, l'azzeramento della relativa aliquota IMU;

- al fine di agevolare la liquidazione dell'Imposta, la presentazione di apposita dichiarazione entro i termini fissati dalla normativa nazionale per la presentazione della dichiarazione IMU riferita all'annualità 2024, con l'indicazione nelle note dell'aliquota agevolata applicata;

RITENUTO di confermare per l'anno 2024 le aliquote vigenti, come di seguito dettagliato:

TIPOLOGIA	ANNO 2024 Aliquota per mille
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione euro 200,00)	6,00
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00
TERRENI AGRICOLI (sono esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	10,60
AREE DI ESPANSIONE DEL PSC PER CUI NON E' STATA AVVIATA L'ATTIVAZIONE (L.R. 24/2017)	Zero
AREE FABBRICABILI diverse da quelle individuate al punto precedente	10,60
ABITAZIONI IN COMODATO ai parenti in linea retta (1° grado). Per l'applicazione dell'agevolazione (riduzione base imponibile al 50 per cento) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii.	10,60
FABBRICATI CATEGORIA D (esclusi D10)	10,60
ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO Legge 431/98, art. 2 comma 3), ed adibite ad abitazione principale. In allegato alla dichiarazione IMU, i contribuenti dovranno presentare copia dei contratti di locazione debitamente registrati. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 431/98, art. 2, comma 3 e l'art. 1, comma 760 della Legge 160/2019 prevedono la riduzione di imposta al 75 per cento.	8,90
IMMOBILI DIVERSI da quelli sopraindicati	10,60

ACQUISITO il parere favorevole, tecnico e contabile, del responsabile del settore economico finanziario ed entrate espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;



PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) DI approvare, per le motivazioni in premessa citate, per l'anno di imposta 2024 le aliquote I.M.U. che si riportano di seguito:

TIPOLOGIA	ANNO 2024 <u>Aliquota</u> <u>per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione euro 200,00)	6,00
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00
TERRENI AGRICOLI (sono esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	10,60
AREE DI ESPANSIONE DEL PSC PER CUI NON E' STATA AVVIATA L'ATTIVAZIONE (L.R. 24/2017).	Zero
AREE FABBRICABILI diverse da quelle individuate al punto precedente	10,60
ABITAZIONI IN COMODATO ai parenti in linea retta (1° grado). Per l'applicazione dell'agevolazione (riduzione base imponibile al 50 per cento) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii.	10,60
FABBRICATI CATEGORIA D (esclusi D10)	10,60
ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO Legge 431/98, art. 2 comma 3), ed adibite ad abitazione principale. In allegato alla dichiarazione IMU, i contribuenti dovranno presentare copia dei contratti di locazione debitamente registrati. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 431/98, art. 2, comma 3 e l'art. 1, comma 760 della Legge 160/2019 prevedono la riduzione di imposta al 75 per cento.	8,90
IMMOBILI DIVERSI da quelli sopraindicati.	10,60

2) DI confermare la seguente DETRAZIONE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2024:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) DI riservarsi, per quanto di competenza, di apportare al presente provvedimento le variazioni che si renderanno necessarie, per effetto di norme statali sopravvenute;

4) DI allegare il presente provvedimento al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;



5) DI pubblicare la deliberazione avente ad oggetto la determinazione di aliquote e detrazioni IMU 2024, sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fatte salve eventuali proroghe, entro il 28 ottobre 2024; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, utilizzando il formato elettronico definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;

6) DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Segretario

ZAZZERA ANNA MARIA

Il Presidente

ZANETTI MICHELA



Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

N. 64

DEL 13/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito istituzionale di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/12/2023 (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Fornovo di Taro, 28/12/2023

**L'Istruttore Amministrativo del Settore Affari
Generali Servizi Educativi-Sociali
e Tempo Libero
Lucia Donati**